



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/75/CR7A/C6

**VALUTAZIONI IN MERITO AL TESTO UNIFICATO RECANTE “LEGGE QUADRO
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO” (C 136 E ABBINATE)**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, su richiesta della Commissione Beni e Attività culturali, ha chiesto alla Commissione VII della Camera un’audizione in merito alla proposta di legge per lo spettacolo dal vivo.

Esaminato il testo della proposta di legge, la Conferenza - nel condividere la necessità di una legge quadro in materia di spettacolo dal vivo per una riforma del settore, anche in considerazione del mutato quadro istituzionale e delle competenze delle Regioni in materia - ritiene opportuno evidenziare alcune criticità.

Da un punto di vista generale la Conferenza evidenzia che:

- nell’ambito della potestà legislativa concorrente delle Regioni, come da orientamento consolidato della Corte costituzionale (sentenze n. 255/2004, n. 205 e 285/2005), le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell’art. 117 Costituzione. Coerentemente con tale orientamento la proposta di legge si propone quale “legge quadro”, finalizzata ad indicare gli obiettivi e i principi fondamentali della materia che sono riportati rispettivamente agli articoli 1 e 2. In questo ambito appaiono pertanto **incompatibili con una legge “quadro” i tanti riferimenti specifici e di dettaglio contenuti nel testo** (tra cui si ricordano i riferimenti al musical, ai teatri tenda, alle attività editoriali, alle attività amatoriali teatrali, ecc...).
- Tale impostazione mortifica il ruolo delle Regioni, ponendole sullo stesso piano degli enti locali e, addentrandosi in una declinazione eccessivamente puntuale e dettagliata dei rispettivi compiti, non lascia significativi spazi alle scelte politiche e gestionali in materia.
- Di contro poi il testo non definisce alcune questioni di rilievo generale che andrebbero invece meglio chiarite, tra cui ad esempio la distinzione tra “*attività di interesse nazionale o internazionale*” e “*attività di esclusivo interesse regionale e locale*”;
- appare decisamente **poco chiara la filiera decisionale** così come delineata dalla proposta di legge, con particolare riferimento ai compiti specifici del Ministero, del Consiglio per lo spettacolo e della Conferenza Unificata, rispetto alla quale manca una precisa definizione degli strumenti attraverso i quali la stessa è tenuta ad operare. Occorrerebbe individuare un percorso chiaro e semplice circa la proposta e l’approvazione di riparto del FUS, nonché chiarire a quali soggetti istituzionali fa riferimento la “*contitolarità*” del FUS di cui all’articolo 3, comma 1;
- la soppressione, fra i principi fondamentali, della proposta della **tutela sociale dei lavoratori dello spettacolo dal vivo** appare grave perché non riconosce espressamente e

legislativamente agli artisti, ai tecnici ed agli organizzatori dello spettacolo (tutti) lo status di lavoratori;

Si evidenzia, inoltre, che sotto il profilo tecnico-legislativo il testo si presenta disomogeneo nei riferimenti e nella terminologia adottata, mancando altresì di un coordinamento tecnico al suo interno.

Da un punto di vista più specifico, la Conferenza ritiene inoltre opportuno evidenziare che:

- la previsione degli **Accordi di programma**, di cui all'articolo 9, rappresenta una delle più importanti innovazioni istituzionali del testo, anche in chiave di applicazione concreta della competenza concorrente ai sensi dell'art.117 della Costituzione. Per questo gli stessi vanno posti al centro dell'impianto legislativo, come strumento prioritario di programmazione delle risorse ministeriali e regionali, e non previsti come mera opzione marginale;
- all'articolo 7 della proposta di legge, laddove si parla dell'"*Osservatorio nazionale dello spettacolo*", sarebbe più opportuno fare riferimento ad un **sistema degli Osservatori**, articolato nell'Osservatorio nazionale e negli Osservatori regionali;
- l'attività di **formazione professionale**, di cui all'articolo 15, andrebbe riformulata, tenendo in considerazione la competenza esclusiva delle Regioni in materia.

Roma,10 maggio 2012